

Rifiuti

Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Localizzazione degli impianti

Cons. Stato, Sezione V, 24 maggio 2018, n. 3107

[Approfondisci...](#)

1. L'art. 4 del D.Lgs. 22 del 1997 nella parte in cui contempla, tra le attività tese ad attuare una corretta gestione dei rifiuti e ad ottenere una riduzione dello smaltimento, l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile, non opera alcuna distinzione tra i rifiuti solidi urbani e i rifiuti speciali. La previsione, contenuta nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti, di prendere in considerazione anche i rifiuti speciali non pericolosi al fine della programmazione e del dimensionamento dell'impianto di termodistruzione è corretta, essendo volta ad evitare la successiva inadeguatezza degli impianti previsti.

La stessa scelta, poi, secondo il Consiglio di Stato, non risulta in contrasto né con la normativa statale, né con il Piano regionale, rientrando nella potestà pianificatoria della Provincia. Se è vero che il principio di gerarchia dei criteri di gestione vale anche per i rifiuti speciali, non può negarsi che la necessaria attività di riduzione della produzione, recupero e riciclaggio, cui deva procedersi a monte, non confligge con la previsione di individuare il dimensionamento degli impianti anche in funzione della quota dei rifiuti speciali che confluirà in tali impianti: solo a tal fine i rifiuti speciali non pericolosi sono stati presi in considerazione nell'ambito del Piano provinciale. Quanto ai fanghi di depurazione, la Provincia ne ha previsto lo smaltimento mediante impianti di recupero energetico solo limitatamente alla quota residuale che non rientri nelle fasi di recupero e riciclaggio.

2. L'art. 216, comma 5, TULS, consente la localizzazione di un'industria di prima classe nell'abitato, qualora si provi che il suo esercizio, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non rechi nocumento alla salute del vicinato. Di conseguenza, secondo il Consiglio di Stato, è da ritenersi corretta la sentenza impugnata che sul punto ha efficacemente rilevato che la dedotta questione della localizzazione del termovalorizzatore e della congruità e ragionevolezza della fascia di rispetto prevista attiene in realtà all'accertamento dell'esistenza di tecnologie adeguate e alla predisposizione di opportuni interventi di mitigazione ambientale che rendano possibile la realizzazione di un termovalorizzatore a impatto ambientale e sanitario trascurabile o anche nullo, in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione e nel rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, particolarmente restrittivi al fine di consentire un esercizio controllato di detta attività.